



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Bologna, 29 dicembre 2012

Rif.Prot.n. 7520/2012 lm

Ill.mo
Dr. Francesco Scutellari
Presidente Tribunale
Via Farini, 1
40124 Bologna (BO)

Anticipata a mezzo FAX

Oggetto: Decreto n. 94/2012 del Tribunale di Bologna

Egregio Signor Presidente,

Le confermo di avere ricevuto il decreto n. 94/2012 a Sua firma, con il quale Ella dispone che *a far data dal 1° gennaio 2013 non potranno più essere omologati, o comunque recepiti dal Tribunale, i trasferimenti immobiliari effettuati in sede di separazione consensuale, divorzio congiunto, conclusioni congiunte in cause di separazione o divorzio giudiziali, modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.* Con lo stesso decreto, dispone altresì che *per i procedimenti iscritti in data anteriore al 1° gennaio, gli accordi concernenti trasferimenti immobiliari verranno omologati o comunque recepiti solo se vi sia l'impegno, assunto dai difensori, di provvedere a loro cura alla trascrizione degli accordi in questione.*

Il Consiglio dell'Ordine al quale ho illustrato il provvedimento pervenuto, non nasconde rammarico e disappunto per tale decisione assunta senza alcun preventivo interpello dell'avvocatura con la quale il 23 maggio 2011 Lei aveva firmato un articolato protocollo, frutto di un lungo e impegnativo lavoro in sede di Osservatorio concordemente svolto da avvocati, magistrati, cancellieri e notai e con il quale si era addirittura giunti ad elaborare un fac-simile di atto che ci eravamo impegnati ad osservare e che ritengo abbia nel tempo soddisfatto le richieste di tutti, cittadini in primis.

Il senso di tale protocollo era quello di armonizzare e concordare prassi e procedure per rendere più agevole il lavoro senza aggravio di ulteriori costi per i cittadini.

Non pare che il provvedimento da Lei assunto vada in questa direzione; non pare essere in armonia neppure con quanto dispone l'art. 2671 c.c., il D.Lgs. 31/10/1999 n.347, l'art. 19 della legge 74/1987, norme orientate quantomeno ad un'ampia portata agevolativa nei confronti di quei particolari atti posti in essere in sede di separazione o divorzio e formalizzati nel relativo provvedimento del Giudice. Non si comprende come possa essere rifiutato il ricevimento di un atto in cui viene trasfusa la volontà concorde e conforme alla legge delle parti o come si possa non dare corso a trascrizioni presso i registri immobiliari di verbali nei quali vengono sanciti gli accordi tra coniugi in caso di separazione e divorzio, essendo pacifica la natura di atto pubblico di tale verbale. Non può nascondersi neppure una certa perplessità sui riflessi fiscali di tale provvedimento, atteso che l'esenzione dei tributi così come ribadita anche dalla nota

sentenza della Corte Costituzionale, è consentita a condizione che tali accordi risultino formalizzati nel provvedimento di separazione o divorzio e ad esso connessi.

Il provvedimento, così come è stato concepito, da un lato tenderebbe ad eludere quanto disposto dall'art. 2671 c.c. e dall'art. 6 D.Lgs. 347/1999 e dall'altro pare appannare la funzione dell'avvocato a tutto favore, anche economico, di quella del notaio aggravando di oneri non previsti il cittadino.

Tenuto conto della stretta collaborazione e dei risultati raggiunti in questi anni, Le chiediamo Signor Presidente, di sospendere l'esecuzione di tale decreto, consentendo l'immediata costituzione di un tavolo di lavoro congiunto al fine di valutare, come sin'ora fatto, le criticità della situazione e l'individuazione di eventuali soluzioni in un ambito di fattivo e reciproco rispetto delle funzioni, ruoli e prerogative. Ciò anche alla luce delle ferme posizioni critiche già assunte da alcune associazioni che operano nell'ambito del diritto di famiglia.

Con ossequio.
Il Presidente del Consiglio
Ordine Avvocati di Bologna

